SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 4**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

Università di Urbino

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

94A0049

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 574.

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art. 2.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 147/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato) è il seguente:

«3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento».

Nota all'art. 2:

— Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con D.L. 4 agosto 1993, n. 272, non convertito in legge e più volte reiterato, ha assunto ora la denominazione di Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2311):

Presentato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (REVIGLIO) il 26 febbraio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 21 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V, IX, XI e XIII.

Esaminato dalla VI commissione il 16, 23 giugno 1993; 22 settembre 1993 e approvato il 14 ottobre 1993.

Senato della Repubblica: (atto n. 1570):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 15 dicembre 1993.

94G0002

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1. *(Raccolta 1994).*

Misure a garanzia del credito agrario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare l'istituto del privilegio legale per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito da parte dei piccoli operatori dei settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Garanzie).* — *1.* I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.».

Art. 2.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0007

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 2.

Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di regolare la giurisdizione relativa alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto

privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0008

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 3.

Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo, per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei

carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, connesso alla qualifica o grado di provenienza e contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Art. 3.

1. La legge 28 marzo 1968, n. 397, è modificata come segue:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) e sostituito dal seguente:

«1) gli appuntati e i carabinieri in servizio continuativo che:

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui e bandito il concorso;

siano in ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 2, primo comma, ai numeri 2) e 3), le parole: «primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «secondo grado»;

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera *a)* è abrogata.

2. La legge 11 dicembre 1975, n. 627, è modificata come segue:

a) nell'articolo 2, secondo comma, al numero 1), dopo le parole: «contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere» sono inserite le seguenti: «, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) nell'articolo 2, secondo comma, numero 2), lettera *f)*, le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado.»;

c) nell'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, dopo le parole: «nelle scuole medie» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado;»;

d) nell'articolo 9, secondo comma, le lettere *a)* e *b)* sono abrogate;

e) nell'articolo 9, il terzo comma è abrogato;

f) nell'articolo 9, quarto comma, le parole: «I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma devono essere posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolo di studio di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 2, lettera *f)*, deve essere posseduto».

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il titolo di studio previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per l'accesso alle scuole allievi sottufficiali delle Forze armate è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.190 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

FABBRI, *Ministro della difesa*

GALLO, *Ministro delle finanze*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0009

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 4.

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, punto 3, punto *C*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, definisce la procedura ed il contenuto delle intese, degli accordi e dei contratti di programma di cui al comma 1, ed approva, su proposta dei Ministri interessati, i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 3.

Progetti F.I.O. finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere C.I.P.E. 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per «interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal C.I.P.E., i cui lavori non risultano ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ad eccezione di quelli le cui procedure di affidamento in appalto siano in corso» si intendono quegli interventi per i quali le procedure di affidamento, iniziate anteriormente al 30 settembre 1993, siano ancora in corso alla data del 30 novembre 1993, ovvero il cui esito abbia formato oggetto di impugnazione non ancora definita alla medesima data.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal C.I.P.E. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 5

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante adozione di specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale di qualunque Amministrazione, già in servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica fino al 28 febbraio 1994. A tale personale si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993, n. 575.

Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Il testo dell'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 373 (Art. 176 cod. str.) *(Pedaggi)*. — 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) i veicoli della Polizia di Stato targati «Polizia» e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi;

b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;

c) *le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;*

d) i veicoli con targa V.F.;

e) i veicoli con targa G.d.F.;

f) i veicoli con targa C.F.S.;

g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello specifico servizio al seguito di autocolonne;

h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità;

i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'ANAS, della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo».

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

— Il testo dell'art 3 della legge n 190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente

«Art 3 — 1 Entro il termine di cui all'art 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393, introdotto dall'art 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'art 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada

3 I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli»

Nota all'art 1

— Per il testo vigente dell'art 373 del regolamento approvato con D.P.R n 495 1992 si veda in nota al titolo

94G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 settembre 1993, n. 576.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto in particolare il capo V della predetta legge concernente i consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare l'art. 33 che prevede contributi a favore dei fondi interconsortili e per la realizzazione di programmi gestionali;

Visto l'art. 33, comma 4, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 33;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento recante norme per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a favore dei consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi per i fondi interconsortili di secondo grado e per la realizzazione di programmi gestionali.

Capo I

DEFINIZIONI E RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

b) Confidi: i consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della legge.

Art. 2.

Disponibilità finanziarie

1. Gli stanziamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 della legge sono riservati: per il 40% agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 33 della legge e per il 60% agli interventi di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Capo II

CONTRIBUTI PER I FONDI INTERCONSORTILI DI SECONDO GRADO

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. Per accedere al contributo per il 1993 le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

2. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 4.

Procedura per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, i Confidi trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

c) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni della legge e del presente regolamento. Da tale atto dovrà risultare in particolare:

1) la data di costituzione della Confidi;

2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

d) elenco delle imprese consorziate o socie al momento della presentazione della domanda;

e) copia autentica dell'atto o della delibera con il quale è stato costituito il fondo interconsortile di secondo grado a cui si aderisce, unitamente ad una relazione sulla consistenza del fondo, sui criteri di gestione attuati e sugli interventi effettuati a favore del Confidi richiedente negli ultimi tre anni. La trasmissione di tale documentazione da parte del richiedente non sarà necessaria se essa sia stata inviata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dall'organismo, associazione, ente gestore del fondo in questione, unitamente all'elenco degli aderenti allo stesso. Verificandosi tale ipotesi, gli interessati dovranno farne menzione esplicita nella domanda;

f) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione e altresì richiesta nei confronti dei singoli consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

g) copia della ricevuta bancaria del bonifico od altra documentazione equivalente, attestante l'apporto effettuato nell'anno precedente la domanda, all'organizzazione, associazione, o ente gestore del fondo interconsortile per le finalità del fondo stesso;

h) il numero del conto corrente sul quale accreditare il contributo, specificando l'Istituto bancario, nonché la sede o filiale o sportello.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è erogato in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.

3. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano la concessione nella misura massima, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura.

Capo III

CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI GESTIONALI

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione del contributo per i programmi di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza semestrale e, precisamente, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ciascun anno. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli acquisti esterni in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, finalizzati alla realizzazione dei programmi diretti a rendere nuovi servizi finanziari alle imprese consorziate o socie, ovvero a migliorare i servizi già resi.

2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:

a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;

b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile;

c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa.

3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei Confidi per almeno tre anni.

4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione che non attengano strettamente al programma.

Art. 7.

Procedura per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, i Confidi trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, firmata dal rappresentante legale;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni della legge e del presente regolamento. Da tale atto dovrà risultare in particolare:

1) la data di costituzione del Confidi;

2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

3) impegno a rispettare il termine stabilito al comma 3 dell'art. 6;

d) elenco delle imprese consorziate o socie al momento della presentazione della domanda;

e) il programma che si intende realizzare e che deve indicare:

1) descrizione dell'iniziativa;

2) specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con allegata la documentazione delle spese previste;

3) spesa complessiva e sua eventuale articolazione temporale;

4) piano finanziario di copertura;

5) obiettivi che si intendono conseguire;

6) modalità e tempi di realizzazione;

f) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione e altresì richiesta nei confronti dei singoli consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

2. Le domande pervenute nello stesso semestre saranno esaminate congiuntamente e alle stesse sarà riservata la metà dei fondi disponibili nell'anno. I fondi eventualmente non utilizzati saranno disponibili per le domande relative al semestre successivo.

3. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Qualora, per le domande pervenute in uno stesso semestre, le disponibilità finanziarie disponibili non permettano la concessione del contributo nella misura massima prevista dalla legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura.

Art. 8.

Erogazioni

1. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione da liquidarsi al completamento del programma.

2. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari dovranno presentare rendiconti contabili attenendosi alle seguenti disposizioni: gli acquisti da terzi dovranno essere documentati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche.

3. I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda, di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale e, a conclusione, dovrà essere indicato il totale generale dell'investimento.

4. I rendiconti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovranno essere accompagnati da un atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti:

- che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione;

- che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;

- che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

- che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso vi siano variazioni, le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai fini della erogazione dovranno essere trasmesse:

a) il numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando l'Istituto bancario, nonché la sede o filiale o sportello;

b) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione è altresì richiesta nei confronti dei singoli

consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

6. Qualora al momento della presentazione della domanda l'investimento fosse già terminato, la documentazione relativa alla erogazione può essere inviata contestualmente alla domanda stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 186

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 33 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese):

«Art. 33 *(Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali).* — 1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'art. 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo art. 31.

7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetaria di importo non inferiore a lire 150 milioni».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 33 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n. 317/1991:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi).* — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate».

«Art. 30 *(Ammissione alle agevolazioni statali)*. — Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 33 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 4:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 4 e 20.

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualità rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— La certificazione «antimafia» di cui trattasi è disciplinata dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, di seguito riportato:

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-*ter, *e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire

10 È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente

11 L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi

12 Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10*

14 Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni

15 Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16 Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Nota all'art. 5

— Per il riferimento all'art 33 della legge n 317/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art 7

— Per il riferimento alla legge n. 15/1968 vedasi la nota all'art. 4

— Per il riferimento alla legge n. 55/1990 vedasi la nota all'art 4

Note all'art. 8

— Per il riferimento alla legge n 15/1968 vedasi la nota all'art. 4.

— Per il riferimento alla legge n 55/1990 vedasi la nota all'art 4

93G0654

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione alla Adriatica danni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi,

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria,

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la Adriatica danni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 19 febbraio 1992, con la quale la predetta Adriatica danni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316733, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata,

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Adriatica danni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale CINTI

94A0008

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione alla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 12 febbraio 1992, con la quale la predetta Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1993, n. 316650, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta

La Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0009

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione a L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992, con la quale la predetta L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1993, n. 316649, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0010

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione alla Lavoro & sicurtà, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Lavoro & sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992, con la quale la predetta Lavoro & sicurtà S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1993, n. 316646, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Lavoro & sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0011

DECRETO 29 dicembre 1993

Autorizzazione alla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 21 febbraio 1992, con la quale la predetta Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316731, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0012

DECRETO 29 dicembre 1993

Autorizzazione alla Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1992, con la quale la predetta Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316732, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0013

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione alla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a La Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ora Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1992, con la quale la predetta Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 316735, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0014

DECRETO 29 dicembre 1993.

Autorizzazione alla Compagnia europea d'assicurazione S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo cauzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia europea d'assicurazione S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 20 aprile 1993, con la quale la predetta Compagnia europea d'assicurazione S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rischi ricompresi nel ramo cauzione;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1993, n. 316647, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Compagnia europea d'assicurazione S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzione, limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

94A0015

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 novembre 1993

Revoca delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, nella composizione a competenza generale e nella speciale composizione prevista per la trattazione degli affari del personale, dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 22 maggio 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/15-*bis* del 25 maggio 1992, con i quali sono state indette, per i giorni 29 e 30 novembre 1992, le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale e nella speciale composizione prevista per la trattazione degli affari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 1992, in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata prevista l'introduzione di nuove forme di rappresentanza del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ha deliberato il rinvio di un anno delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'A.N.A.S. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con circolare in data 17 ottobre 1992, ha fissato la data delle

elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'A.N.A.S. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i giorni 28 e 29 novembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 24 novembre 1992, con il quale, in attuazione della predetta circolare, le elezioni di cui trattasi sono state rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Tenuto conto che questa Amministrazione ha ritenuto di acquisire in ordine all'esatto ambito di applicabilità della sopracitata disposizione normativa il parere del Consiglio di Stato;

Tenuto conto che il citato Consesso, con parere n. 645-1563/93, espresso dalla prima sezione in data 20 ottobre u.s., ha ritenuto che l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abbia abrogato, senza eccezione alcuna, le disposizioni sulle rappresentanze particolari del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Ritenuto che, alla luce del predetto parere, siano venuti meno i presupposti normativi per far luogo alle elezioni di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale e nella speciale composizione prevista per la trattazione degli affari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, e successivamente rinviate al 28 e 29 novembre 1993.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

94A0018

DECRETO 19 novembre 1993.

Revoca delle elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione, nella composizione per gli affari concernenti l'amministrazione della pubblica sicurezza nonché nelle commissioni per il personale non direttivo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1992, con cui erano state indette, per i giorni 29 e 30 novembre 1992, le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione, nella composizione per gli affari concernenti l'amministrazione della pubblica sicurezza nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1992, con cui le predette elezioni erano state rinviate, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri, che, nella seduta del 5 ottobre 1992, aveva ritenuto di dover rinviare di un anno le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'A.N.A.S. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla considerazione che la legge-delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego aveva previsto l'introduzione di nuove forme di rappresentanza del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1993, con cui le predette elezioni erano state reindette per i giorni 28 e 29 novembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1993, con cui le elezioni stesse erano state ulteriormente rinviate, in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato in merito all'esatto ambito di applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Considerato che il citato Consesso, con parere n. 645-1563/9, espresso dalla prima sezione in data 20 ottobre 1993, ha ritenuto che tale articolo abbia abrogato, senza eccezione alcuna, le disposizioni sulle rappresentanze particolari del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Ritenuto che, nella nuova situazione giuridica, così come delineatasi alla luce del predetto parere, siano venuti meno i presupposti normativi per far luogo alle previste elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1993, con cui le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato, già indette ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 25 maggio 1992, erano state reindette per il giorno domenica 28 novembre 1993, dalle ore 8 alle ore 20 con prosieguo nel giorno di lunedì 29 novembre 1993, dalle ore 8 alle ore 14, è revocato.

Roma, 19 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

94A0019

DECRETO 22 dicembre 1993.

Revoca delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, nella composizione prevista per la trattazione degli affari del personale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/15-*bis* del 25 maggio 1992, con il quale sono state indette, per i giorni 29 e 30 novembre 1992, le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione prevista per la trattazione degli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 1992, in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata prevista l'introduzione di nuove forme di rappresentanza del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ha deliberato il rinvio di un anno delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'A.N.A.S. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con circolare in data 17 ottobre 1992, ha fissato la data delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri, dell'A.N.A.S. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i giorni 28 e 29 novembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 24 novembre 1992, con il quale, in attuazione della predetta circolare, le elezioni di cui trattasi sono state rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Tenuto conto che questa Amministrazione ha ritenuto di acquisire in ordine all'esatto ambito di applicabilità della sopracitata disposizione normativa il parere del Consiglio di Stato;

Tenuto conto che il citato Consesso, con parere n. 645-1563/93 espresso dalla prima sezione in data 20 ottobre u.s., ha ritenuto che l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abbia abrogato, senza eccezione alcuna, le disposizioni sulle rappresentanze particolari del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Ritenuto che, alla luce del predetto parere, siano venuti meno i presupposti normativi per far luogo alle elezioni di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione prevista per la trattazione degli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, e successivamente rinviate al 28 e 29 novembre 1993.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: MANCINO

94A0020

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 novembre 1993.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Banca d'Italia, nei valori di L. 750 e di L. 1.000.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, fra l'altro, di francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, due francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Banca d'Italia, nei valori di L. 750 e di L. 1.000.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; formato chiudilettera. mm 20 x 30; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: composto da quaranta francobolli e venti chiudilettera.

La vignetta del chiudilettera riproduce lo stemma della Banca d'Italia.

Le vignette dei francobolli riproducono, per il valore di L. 750, la veduta della facciata del palazzo della sede centrale della Banca d'Italia; per il valore di L. 1.000, la prima banconota da L. 1.000 emessa dalla Banca d'Italia.

Completano ciascun francobollo la leggenda «CENTENARIO FONDAZIONE BANCA D'ITALIA», la scritta «ITALIA» ed i valori «750» e «1.000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0016

DECRETO 16 novembre 1993.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica, nel valore di L. 700.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione,

Decreta:

È emessa, nell'anno 1993, una cartolina postale per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 700.

Detta cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/m^2; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura riproducente la grafica della serie dei francobolli dell'emissione anglo-americana del 1943 e le scritte, dall'alto in basso, «POSTE ITALIANE», «ITALIA», «700» e «LIRE».

In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso, è riportata una vignetta che riproduce la celebre fotografia di uno dei servizi sullo sbarco anglo-americano in Sicilia del reporter di guerra Robert Capa. Alla base della vignetta è riportata la scritta «OPERAZIONE HUSKY» e intorno alla stessa figurano le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE PALERMO 24 - 26 SETTEMBRE 1993» «1943 - SBARCO IN SICILIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0017

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Firenze;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Firenze: piogge alluvionali dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0003

DECRETO 22 dicembre 1993

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 12 settembre 1993 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza: grandinate del 12 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di San Demetrio Corone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0004

DECRETO 22 dicembre 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 4 settembre 1993 nella provincia di Imperia;

grandinate 11 settembre 1993 nella provincia di Imperia;

piogge persistenti dal 23 settembre 1993 al 25 settembre 1993 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova: piogge persistenti dal 23 settembre 1993 al 25 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Campomorone, Ceranesi, Genova, Serra Riccò.

Imperia:

grandinate del 4 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Dolceacqua, Perinaldo;

grandinate dell'11 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Pieve di Teco, Pornassio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0005

DECRETO 22 dicembre 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo e Treviso.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

tromba d'aria 10 settembre 1993 nella provincia di Rovigo;

tromba d'aria 6 ottobre 1993 nella provincia di Treviso;

tromba d'aria 6 ottobre 1993 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: tromba d'aria del 6 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Teolo, Torreglia, Vo.

Rovigo: tromba d'aria del 10 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Gavello.

Treviso: tromba d'aria del 6 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0006

DECRETO 22 dicembre 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 aprile 1993 al 20 settembre 1993 nella provincia di L'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: siccità dal 15 aprile 1993 al 24 settembre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Aielli, Alfedena, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona nei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Revisondoli, Rocca di Botte, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scontrone, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga, Villetta Barrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

94A0007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 257;

Vista la nota ministeriale 28 novembre 1992, n. 5339;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 16 dicembre 1992, dal consiglio di amministrazione in data 26 gennaio 1993 e dal senato accademico in data 16 febbraio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 405 a 409, relativi alla scuola di specializzazione in igiene, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 novembre 1993

Il rettore

94A0022

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto delle Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 11 settembre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1992, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere ed in filosofia;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 marzo 1993, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 1769 del 18 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia»,

all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 106, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

107) archeologia fenicio-punica;

108) archeologia medievale;

109) rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi;

110) storia del Rinascimento,

e all'art. 40 vanno aggiunti, per il corso di laurea in filosofia, dopo il n. 46, i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

47) epistemologia;

48) istituzioni di storia della filosofia;

49) propedeutica filosofica;

50) storia della filosofia contemporanea;

51) storia del pensiero scientifico;

52) educazione comparata;

53) pedagogia sperimentale;

54) storia della filosofia islamica;

55) storia della filosofia ellenistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 7 giugno 1993

Il rettore: Bo

94A0023

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 15 novembre 1993, n. A/10607.

Istanza-diffida per la restituzione delle trattenute ex Ges.Ca.L.

A tutte le amministrazioni statali, regionali e provinciali

Continuano a pervenire a questo Ministero e ad altre amministrazioni statali comunicazioni di disdetta della contribuzione ex Ges.Ca.L. da parte di lavoratori dipendenti, accompagnate da richieste di rimborso dei contributi versati.

Alcune istanze presuppongono la vigenza dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 — che, tra l'altro, disponeva l'esenzione dalla contribuzione INA-Casa dei lavoratori di età superiore ai 59 anni — mentre tale articolo è stato abrogato dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che ha disciplinato la soppressione della gestione INA-Casa ed istituito la Ges.Ca.L.

Altre istanze, invece, dirette ad ottenere la restituzione dei contributi relativi agli ultimi cinque anni aumentati degli interessi e della rivalutazione monetaria ipotizzano:

che i contributi ex Ges.Ca.L. siano stati utilizzati anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio di enti pubblici e per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali, ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

che, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha previsto di versare parte dei predetti contributi ex Ges.Ca.L. nel bilancio dello Stato per gli anni 1988-1992, tali contributi vengano destinati alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 che prevede l'assegnazione anche a lavoratori autonomi.

Al riguardo, premesso che, con l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 1995 della contribuzione ex Ges.Ca.L., si precisa:

che la legge 14 febbraio 1963, n. 60, ha tacitamente abrogato l'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in quanto ha previsto l'esenzione dai contributi ex Ges.Ca.L. per i soli lavoratori agricoli;

che, con l'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi destinati al recupero del patrimonio edilizio e per l'urbanizzazione di aree non vengono più alimentati con i contributi ex Ges.Ca.L.;

che i fondi previsti dall'art. 22, comma 2, della legge n. 67/1988 sono destinati a finanziare esclusivamente la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, così come espressamente stabilito nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 della legge n. 67;

che tale principio è stato evidenziato nella sentenza n. 241 del 13 aprile 1989 della Corte costituzionale (par. 3.2 delle motivazioni);

che i fondi ex Ges.Ca.L. relativi al periodo 1988-1992 non sono stati incamerati nel bilancio statale in quanto, a seguito della anzidetta sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, gli stessi sono stati riversati nella Cassa depositi e prestiti e destinati alla realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti, così come stabilito al punto 1 della delibera CIPE del 28 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990.

Alla luce delle suesposte considerazioni si rappresenta che le istanze in questione non trovano fondamento nelle vigenti normative e che non possono, pertanto essere prese in alcuna considerazione.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di voler dare comunicazione della presente, al personale, dipendente interessato.

Il Ministro - Presidente del CER
MERLONI

94A0024

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 3 dicembre 1993, n. 19.

Settore bovino: regimi di premio speciale e di premio per le vacche nutrici. Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovicaprine.

Agli assessorati regionali agricoltura

All'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A I M A)

Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici.

SETTORE BOVINO

Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante, tra l'altro, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 468/87 che stabiliva le norme del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 1357/80 che il regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici.

I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e alla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5.

Appare quindi opportuno che, per una migliore comprensione ed applicazione del menzionato regolamento CEE n. 805/68, e successive modifiche, venga emanata una circolare esplicativa della normativa in argomento al fine di illustrare i regimi di premio del settore bovino, che vengono ordinati in due sezioni distinte del presente atto.

Occorre inoltre disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.

Pertanto per assicurare la prosecuzione la gestione dei regimi dei premi indicati in oggetto, nelle more di emanazione del decreto ministeriale che recepisca le modifiche della normativa comunitaria, si forniscono talune indicazioni e chiarimenti che devono essere seguiti dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo relativamente alle domande di premio speciale per bovini maschi e premio per vacche nutrici, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria.

1. *Sezione prima* - REGIME PREMIO SPECIALE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI CARNE BOVINA

1.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui agli allegati 1 e 2 da indirizzare, rispettivamente, in originale all'AIMA - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e la domanda di premio speciale deve essere corredata dalla certificazione antimafia, a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, che deve essere stata rilasciata al produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della domanda stessa.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione delle domande dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

L'A.I.M.A. provvede non oltre il trentesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di premio a trasmettere i documenti amministrativi, prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori, agli assessorati regionali competenti, i quali avranno cura di espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le verifiche amministrative ed aziendali.

I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli organismi regionali di controllo ai produttori così come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la emananda circolare ministeriale del competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo.

Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori che dispongono di un numero di capi, da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità, non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio può essere presentata nei seguenti periodi:

dal 15 febbraio al 31 marzo;

dal 15 maggio al 30 giugno;

dal 1° settembre al 30 ottobre.

L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale:

a) al raggiungimento del decimo mese di età;

b) al raggiungimento del ventiduesimo mese di età.

Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'età del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non oltre i venti mesi per la prima fascia d'età e ventuno mesi per la seconda fascia d'età e siano detenuti in azienda per almeno due mesi.

1.2. *Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.*

L'A.I.M.A. provvede a prestampare i documenti amministrativi nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio, sulla base del fac-simile allegato 3, da inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura, al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'età.

Gli organismi regionali di controllo qualora rilevino delle inesattezze sui dati relativi ai produttori, prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'AIMA, entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate.

Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri, devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92, da richiedere preventivamente da parte di coloro che intendono avvalersi dell'aiuto comunitario.

Questi bovini, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere tale documento è necessario allegare alla domanda di premio il D.A.S., per consentire all'A.I.M.A. il rilascio del D.A. nazionale.

Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno premunirsi del documento amministrativo di scambio che l'A.I.M.A. rilascerà previa specifica richiesta.

1.3. *Importi del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a:

75 ECU per l'anno civile 1994;

90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

Esso può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4,-*b*, par. 3, lettera *b)*, del regolamento CEE 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica è il 1991.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'A.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione.

L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

2. *Sezione seconda* - REGIME DI PREMIO E DI PREMIO COMPLEMENTARE PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI.

2.1. *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. di cui agli allegati 1 e 2, secondo le modalità e i termini indicati nella sezione I della presente circolare, da indirizzare rispettivamente, in originale all'AIMA, casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale competente.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la emananda circolare ministeriale del competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo.

Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori che dispongono di un numero di capi, da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità, non superiore alle 15 UBA.

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata tra il 15 febbraio e il 14 agosto.

Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 6, ed in particolare:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni che sostituisca una vacca nutrice.

2.2. *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a:

95 ECU nell'anno civile 1994;

120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

Agli importi indicati si aggiunge un premio nazionale complementare di 25 ECU per vacca.

Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 20 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, Sezione garanzia.

2.3. *Aziende beneficiarie.*

Possono beneficiare del premio i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare:

A) Per le aziende in cui siano allevate razze orientate alla produzione di carne, diverse da quelle dell'allegato 6,

1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4-*d*, par. 5, del regolamento CEE n. 805/68 che impone l'obbligo di non consegnare ne latte ne prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda e di detenere durante un periodo di almeno sei mesi consecutivi, un numero di vacche nutrici almeno pari a quello per il quale e richiesto il premio».

Per contro la cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dalla azienda al consumatore non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio;

2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali è stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni di seguito riportate;

3) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali, così come prescritto dalla normativa comunitaria.

B) Per le aziende che effettuano anche consegne di latte,

1) rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'art 4-*d*, par. 6, del regolamento CEE n 805/68, che concede al produttore la facoltà di consegnare latte o prodotti lattiero-caseari, a condizione che la quantità di riferimento individuale di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 sia inferiore o uguale a 120.000 kg, e che le vacche nutrici vengano detenute nell'azienda per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il quantitativo di riferimento individuale di 120.000 kg, comprende tutto il latte commercializzato: consegne più vendite dirette;

2) l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per le quali sia stato richiesto il premio risultino identificate al momento della presentazione della domanda secondo le disposizioni di seguito riportate;

3) indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

4) forniscano tutte le notizie utili richieste per consentire all'amministrazione di poter fissare le limitazioni individuali stabilite.

2.4. *Limite individuale di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4-*d*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia è il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A. notifica ad ogni produttore il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

L'A.I.M.A provvede inoltre, se del caso, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialità aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale è quello relativo ai premi corrisposti nel 1991.

2.5. *Riserva nazionale.*

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» di cui all'art. 4-*f*, par. 1 e 3, del regolamento n. 805/68 è affidata all'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4-*f*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero.

I produttori che intendono avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritto al premio entro e non oltre il 15 gennaio giustificando le motivazioni che hanno indotto ad avanzare tale richiesta.

Le domande di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato 4.

2.6. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori,

b) rapporto diretto tra cedente e «pubblica amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale.

La pubblica amministrazione che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4-*f* del regolamento CEE n. 805/68.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso dei tre anni successivi. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre annualità successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti per due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamene in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'Azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopradescritto.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 5 per i produttori che detengano più di 25 diritti al premio;

b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 24 diritti al premio;

c) 1 per i produttori che detengano da 5 a 9 diritti al premio.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro e non oltre i due mesi che precedono il primo giorno di presentazione delle domande di premio per consentire all'amministrazione di comunicare agli interessati i nuovi limiti individuali.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE n. 3886/92.

3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.

3.1. *Coefficiente di densità aziendale.*

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità bovino adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio.

Il coefficiente di densità è fissato a

a) 3 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1994;

b) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995;

c) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.

La densità aziendale dei bovini per i quali richedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolameno CEE n. 2328/91;

b) della superficie foraggera cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4-g, par. 3, secondo comma, del regolamento CEE n 805/68.

I produttori che intendano beneficiare di uno o di entrambi gli aiuti comunitari devono procedere ad un preventivo conteggio dei capi per i quali possono richedere il premio sulla base delle indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Il limite della densità viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a)*, per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera di poter aggiungere anche a questi, un importo complementare di 30 ECU/capo qualora la densità di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero.

3.2. *Identificazione del bestiame.*

Il bestiame per il quale vengono richesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.

L'identificazione, da realizzarsi mediante sistema alfa numerico, deve consentire agli organismi di controllo, centrali e periferici, di avere una esatta indicazione del bestiame oggetto dell'aiuto e dell'azienda in cui è nato e/o detenuto.

L'A.I.M.A. emanerà specifiche norme che consentino di identificare il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide sino al recepimento della normativa italiana della direttiva n. 92/102/CEE.

3.3. *Registro di stalla.*

Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto a detenere un registro di stalla, vistato dall'assessorato regionale di controllo, e ripartito in una o due sezioni a seconda che intenda richiedere soltanto uno o entrambi i premi.

In quest'ultimo caso il registro di stalla deve essere costituito:

a) dalla sezione I, relativa al premio per i bovini maschi;

b) dalla sezione II, relativa al premio per le vacche nutrici.

In entrambe le sezioni devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda ed in particolare:

data di nascita (il giorno è facoltativo);

razza di appartenenza;

marca di identificazione, tipo e numero;

eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso;

numero dei capi per il quale è stato richiesto il premio per l'anno di riferimento.

Oltre alle informazioni di cui al precedente comma la sezione I deve riportare:

estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento del bestiame;

ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.

La sezione II deve riportare:

eventuali cessioni di diritti al premio, specificando quelli venduti alla riserva nazionale da quelli venduti ad altri produttori;

eventuali acquisizioni di diritti al premio, specificando quelle ottenute dalla riserva nazionale da quelle acquisite da altri produttori;

estremi della dichiarazione congiunta trasmessa all'amministrazione in caso di vendita e/o acquisto di diritti al premio tra produttori;

ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.

3.4. *Controlli in azienda.*

Nel corso di sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, con gli organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dicharazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

L'A.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo.

Dopo l'espletamento di tutti i controlli prscritti, l'A.I.M.A. provvede ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4-*b*, par. 5, ultimo comma. e 4-*d*, par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

c) dei numeri di identificazione del bestiame;

d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare una doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di età;

e) per il premio indicato alla sezione II, per le aziende di cui al punto 2.3, lettera *B)*, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 5 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio;

f) dell'acquisizione agli atti della prescritta certificazione antimafia.

I controlli di cui alla lettera *e)*, devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.

Gli accertamenti *in loco* si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di dentenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame dei registri di stalla.

La percentuale dei controlli da svolgere oltre il periodo di detenzione del bestiame non può superare il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonché il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia e deve essere motivato in ordine al rigetto totale o parziale o all'accoglimento delle domande di premio.

Il verbale deve essere trattenuto in copia dall'azienda visitata, e dall'organismo di controllo, mentre l'originale va inviato all'A.I.M.A.

Le eventuali inadempienze vanno comunicate all'A.I.M.A. nel più breve tempo possibile.

3.5. *Diminuzione del numero di animali.*

Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo.

Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per il quale e stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'A I.M A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

Il produttore può tuttavia sostituire una vacca nutrice dichiarata in domanda con un'altra purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'A I M A. e all'organismo di controllo competente.

3.6. *Provvedimenti sanzionatori.*

L'A I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n 3887/92.

Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio·

A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito·

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali.

Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non e concesso alcun aiuto.

B) Negli altri casi.

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

del 20% se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%;

del 40% se l'eccedenza constatata è superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Tuttavia in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio non possono essere accolte.

3.7. *Altre vacche ammesse al premio.*

Per le domande di premio presentate nell'anno 1994, sono considerate vacche nutrici anche le vacche da latte ottenute da incroci tra tali razze purché.

a) siano state incrociate con toro ad orientamento da carne,

b) il richiedente il premio abbia beneficiato dell'aiuto comunitario nel 1990 o 1991.

Il numero delle vacche per le quali può essere richiesto il premio definite alla precedente lettera *a)*, non può superare il numero dei capi ai quali è stato accordato l'aiuto nel 1990 o nel 1991.

Tale disposizione rimane valida soltanto per le domande relative all'anno 1994.

3.8. *Comunicazioni.*

Entro il 30 novembre l'A.I.M.A. comunica a questo Ministero.

a) il numero dei bovini maschi distinti per fascia di età, per i quali le domande di premio hanno avuto esito favorevole;

b) il numero delle vacche nutrici, ammesse a beneficiare del premio, distinte in relazione al tipo di azienda, e alle zone di allevamento (regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88 o non);

c) numero dei capi che beneficiano dell'importo complementare del premio previsto per le aziende con fattore di densità inferiore a 1.4 UBA/ha.

SETTORE OVINO E CAPRINO

Con l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il regolamento CEE n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

In attesa dell'adozione di un regolamento ministeriale che recepisca la nuova normativa si forniscono, con la presente circolare, talune indicazioni in ordine alle modalità che devono essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo, relativamente alle domande di premio presentate all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

1.1. *Presentazione delle domande.*

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, che abbiano ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 ed abbiano presentato domanda per la campagna 1992.

Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., sulla base del fac-simile allegato 2, specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo il fac-simile allegato 2 completate con i modelli 2*A* e 2*B* allegati, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione della domanda dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

Le domande devono essere corredate dalle certificazioni antimafia a norma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, che deve essere rilasciata al produttore entro i trenta giorni che precedono la presentazione della domanda stessa.

Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 10 aprile di ogni anno da indirizzare in originale, all'AIMA - Casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Per essere ricevibili, le domande di premio debbono riguardare almento 10 pecore e/o capre.

1.2. *Animali ammissibili al premio.*

Il premio può essere erogato, per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioè «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni a decorrere dal 10 aprile).

1.3. *Calcolo del premio.*

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4. *Transumanza.*

Qualora il produttore, la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge, per tradizione, effettua la transumanza in zone svantaggiate, intende avvalersi del disposto dell'art. 2 par. 3, del regolamento CEE n. 3493/90, è tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle autorità locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

1.5. *Avvio all'ingrasso.*

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre, redatte secondo il fac-simile allegato 2.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte sulla base del fac-simile allegato 7 e 7*A*, possono essere trasmesse sino al 14 novembre di ogni anno.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli avviate all'ingrasso non possono essere spostate in altra azienda.

Gli organismi regionali di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto idoneo dagli organismi di controllo stessi.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

1.6. *Limiti individuali di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 5-*bis*, par. 1, del regolamento CEE n. 3013/89, che per l'Italia è il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati.

Nella notifica viene precisato il numero di capi per i quali il produttore detiene diritti a tasso intero ed il numero di capi per i quali al produttore vengono riconosciuti diritti a tasso ridotto del 50%, come stabilito per i casi di superamento dei limiti di cui all'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta per effetto di intervenute circostanze naturali di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3567/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione del limite individuale è quello riferito ai premi richiesti nel 1992.

1.7. *Riserva nazionale e addizionale.*

La gestione della riserva nazionale e addizionale è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-*ter*, par. 2, del regolamento CEE n. 30313/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio sulla base del fac-simile allegato 4, entro e non oltre il 1° febbraio, motivandone la richiesta.

1.8. *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e «pubblica amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale.

La pubblica amministrazione, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE n. 3013/89.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri produttori nel corso di tre campagne successive. Qualora questi diritti non vengano utilizzati nelle tre campagne successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non utilizzi almeno il 50% dei propri diritti per due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento dell'azienda o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 10% del numero che rappresenta l'entità del gregge di animali ammissibili, con un massimo di cinquanta per i produttori che abbiano almeno cinquanta diritti;

b) cinque diritti per i produttori che detengano da venti a quarantanove diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di venti diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro e non oltre un mese che precede il primo giorno utile per la presentazione della domanda.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A, nella fattispecie e nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati anteriormente al 15 marzo, il numero dei loro diritti al premio.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92.

1.9. *Controlli.*

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori, e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente;

3) l'avvenuta trasmissione della certificazione antimafia unitamente alla domanda.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A.

I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio.

Il campione oggetto del sopralluogo è deteminato dall'A.I.M.A. e comunicato agli organismi regionali di controllo.

Per ogni ispezione aziendale deve essere redatto dettagliato verbale su modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A. riportante l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'A.I.M.A. per gli adempimenti di competenza.

1.10. *Diminuzione numero animali.*

Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'A.I.M.A. ed all'organismo regionale di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione così come prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92, e cioè:

A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali, l'importo unitario dei premi è diminuito:

1) della percentuale corrispondente alla riduzione accertata qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali;

2) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa è compresa tra tre e quattro animali;

3) se la diminuzione è superiore a quattro animali non è concesso alcun aiuto.

B) Negli altri casi:

1) a ridurre l'importo unitario dei premi della percentuale corrispondente alla diminuzione constatata qualora la stessa sia inferiore o uguale al 5%;

2) a ridurre del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda;

3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;

4) a rigettare le domande di premio qualora la riduzione accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda.

Tuttavia in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11. *Liquidazione dei premi.*

L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «organismi regionali di controllo» provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.

Il Ministro: DIANA

MOD. 1

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

La domanda di compensazione al reddito va redatta sulla base dell'allegato 1 della emananda circolare ministeriale in corso di predisposizione da parte del competente ufficio cerealicolo di questa amministrazione

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI PREMIO ZOOTECNIA
ANNO 1994
MOD. 2

00578880765

N° DOMANDA COMPENSAZIONE AL REDDITO

Domanda presentata per tramite di: Descrizione Prov.

Invio: Iniziale — Rettifica alla domanda n. — ASSOCIAZIONE

BOVINI — VACCHE NUTRICI — OVINI-CAPRINI

00578880765

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

1 RICHIEDENTE — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

2 DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicare avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

3 UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

4 RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE: Codice ABI — Codice CAB — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — Prov — C.A.P.

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

N. conto corrente — Comune — Prov. — C.A.P.

3 - emissione di assegno non trasferibile

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

2

00578880765

QUADRO B - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

SEZ. I - RIEPILOGO PREMIO PRODUTTORI

ASSEGNAZIONE QUOTA LATTE N° BOLLETTINO ____ N° ORDINE BOLLETTINO ____ CAMPAGNA ____

TOTALE QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO ASSEGNATO AI SENSI DELL'ART 5 QUATER DEL REG. CEE N. 804/68 PER L'ANNO IN CORSO KG ____

VACCHE DA LATTE CHE HANNO PRODOTTO IL QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO N ____

PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N ____ DEL ____ PER N. CAPI ____

AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI ☐ NO ☐

SEZ. II - RICHIESTA PREMIO

SEZ. II A - VACCHE NUTRICI

AZIENDE ORIENTATE ALLA PRODUZIONE DI CARNI (1)

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER:

N. ____ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART. 4 D PAR. 5 DEL REG. CEE 805/68

ALTRE AZIENDE (2)

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER:

N. ____ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART. 4 D PAR. 6 DEL REG. CEE 805/68

SEZ. II B - BOVINI MASCHI

☐ DOMANDA PERIODO 15 FEBBRAIO - 31 MARZO

☐ DOMANDA PERIODO 15 MAGGIO - 30 GIUGNO

☐ DOMANDA PERIODO 1° SETTEMBRE - 30 OTTOBRE

DOMANDA GIÀ PRESENTATA PER IL PERIODO 15 FEBBRAIO - 31 MARZO: SI ☐ NO ☐

15 MAGGIO - 30 GIUGNO: SI ☐ NO ☐

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER:

FASCIA DI ETÀ

1) N. ____ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO 8 MESI DI ETÀ DI CUI ALL'ART. 4B DEL REG. CEE 805/68

2) N. ____ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO 21 MESI DI ETÀ DI CUI ALL'ART. 4B DEL REG. CEE 805/68

SEZ. III - INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI					VACCHE NUTRICI			
PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE	FASCIA DI ETÀ 1	2	PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE T	MARCA
1					1			
2					2			
3					3			
4					4			
5					5			
6					6			
7					7			
8					8			
9					9			
10					10			
11					11			
12					12			
13					13			
14					14			
15					15			
16					16			
17					17			
18					18			
19					19			
20					20			
21					21			
22					22			

NOTE:

(1) Azienda in cui siano allevate razze ad orientamento carne o diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del Reg. CEE 3886/92 della Commissione

(2) Aziende che effettuano anche consegne di latte

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

00578880765

4

0057888O765

QUADRO B - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

SEZ. III - INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI					VACCHE NUTRICI			
PROG	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE	FASCIA DI ETÀ 1	FASCIA DI ETÀ 2	PROG	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE T	MARCA
83					83			
84					84			
85					85			
86					86			
87					87			
88					88			
89					89			
90					90			

QUADRO C - OVICAPRINI

SEZ. I - RIEPILOGO PREMIO PRODUTTORI

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI | COMUNE | SIGLA PROV.

PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. ______ DEL ______

PER N. CAPI ______ DI CUI A TASSO INTERO N. ______ E A TASSO RIDOTTO DEL 50% N. ______

SEZ. II - RICHIESTA DI PREMIO

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI N. ______

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI N. ______

CAPRE N. ______

AGNELLI LEGGERI DA AVVIARE ALL'INGRASSO N. ______

SEZ. III - DATI DI PRODUZIONE

COMMERCIALIZZA LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI

SI ☐ NO ☐

VENDITA LATTE

DIRETTA ☐ ALLE LATTERIE ☐

QUANTITÀ LATTE COMMERCIALIZZATA

KG. ______

SEZ. IV - DATI RELATIVI ALLE NASCITE

PERIODO IN CUI SONO AVVENUTI I PARTI NEL 1993

da mese ☐ a mese ☐ • da mese ☐ a mese ☐

PERIODO DI PREVISIONE DEI PARTI NEL 1994

da mese ☐ a mese ☐ • da mese ☐ a mese ☐

SEZ. V - DATI DI TRANSUMANZA

DATA INIZIO mese ______ anno ______ DATA FINE mese ______ anno ______

INDIRIZZO/LOCALITÀ	COMUNE	SIGLA PROV.

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

5

00578880765

QUADRO D - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

SEZ. I - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

☐ richiedendo il premio per **BOVINI MASCHI**

dichiara:

1 - che i bovini maschi per i quali richiede il premio hanno raggiunto l'età di 8 o di 21 mesi e sono identificabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale indicato nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B 1 allegati

2 - di richiedere per la prima volta il premio speciale relativamente alla presente campagna SI ☐ NO ☐

si impegna:

A mantenere in azienda i bovini maschi indicati nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B 1 allegati per un periodo di almeno due mesi dalla data della presente domanda;

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI - AZIENDA ORIENTATA ALLA PRODUZIONE DI CARNE**

dichiara:

1 - che le vacche nutrici sono identificabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B 1 allegati;

☐ di non essere titolare di quantitativi di riferimento latte assegnati di cui all'art. 5 quater del Reg. CEE n. 804/68

ovvero

☐ di rinunciare per un periodo di 12 mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte non dirette giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

si impegna:

A mantenere in azienda per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio,

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI - ALTRE AZIENDE**

dichiara:

1 - che le vacche nutrici sono identificabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B 1 allegati,

2 - di destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne;

3 - avere una resa lattiera: Kg ____;

si impegna:

A) - a mantenere in azienda per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio,

B) - a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento di latte assegnato oltre i 120.000 Kg. durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda;

dichiara inoltre:

1 - di essere a conoscenza delle norme Comunitarie e regionali che regolano il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

2 - di essere imprenditore agricolo;

3 - di provvedere a tenere aggiornato il registro di stalla descritto nella circolare N. del

4 - che è a conoscenza di tutte le disposizioni che regolano le concessioni dei premi in argomento;

5 - che nel corso della presente campagna ha presentato o presenterà domanda di premio per bovini maschi: SI ☐ NO ☐.

6 - che nel corso della presente campagna ha presentato domanda di premio per vacche nutrici: SI ☐ NO ☐;

7 - che nel corso della presente campagna ha presentato domanda di premio per ovi-caprini: SI ☐ NO ☐;

si impegna:

A) - a comunicare per iscritto all'A.I.M.A. e all'organismo di controllo eventuali riduzioni del numero di capi in oggetto di premio qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la vita della mandria entro il decimo giorno da quando l'evento è intervenuto;

B) - a non presentare altre domande di premio per i capi oggetto della presente richiesta salvo diversa fascia di età per i bovini maschi;

C) - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienze alle norme nazionali e comunitarie maggiorate degli interessi.

00578880765

00578880765

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

6

00578880765

SEZ. II - OVICAPRINI

☐ richiedendo il premio per **OVICAPRINI**

Dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;
2 - di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3013/89,
3 - di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986
4 - che la propria azienda ricade per almeno il 50% del territorio in zona svantaggiata di cui alle direttive 72/268/CEE SI ☐ NO ☐
5 - che nelle due campagne precedenti ha effettuato le transumanze per almeno 90 giorni come da attestati delle autorità locali allegati (solo per coloro che effettuano le transumanze in zone svantaggiate) SI ☐ NO ☐ .
6 - che la proprietà, nel caso di domanda presentata da associazioni, è suddivisa tra i soci nel modo riportato nel modello allegato ovvero che il criterio di ripartizione della proprietà tra i soci è riportato nel modello allegato,

Si impegna:

1 - a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta del premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda:
2 - a comunicare preventivamente e per iscritto all'A.I.M.A. DIV. XIV - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA ed all'Organismo di controllo ogni variazione dei dati sulle transumanze, e sulla ubicazione del gregge nel periodo di 100 gg. e sull'ubicazione dell'azienda;
3 - a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e delle loro carni, del latte e prodotti derivati;
4 - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi;
5 - a comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. ogni variazione della composizione dell'Associazione o Cooperativa e/o della ripartizione del gregge tra i soci (utilizzando l'apposito modulo 1A allegato);
6 - a comunicare per iscritto all'A.I.M.A. e all'Organismo di controllo eventuali riduzioni del numero di capi in oggetto di premio qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la sopravvivenza del gregge entro il decimo giorno dalla data dell'evento.

Il sottoscritto ______________________________

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi indicati nella presente domanda.

A tale fine

Dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;
2 - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

Allega:

certificazione antimafia rilasciata il ☐

(barrare una e una sola delle tre caselle sottostanti):

☐ 1 originale del certificato antimafia;

☐ 2 originale della certificazione sostitutiva antimafia;

☐ 3 dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA O, NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO (Timbro e firma del funzionario responsabile)

Data ☐ ☐ 1994 (giorno mese)

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

00578880765

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

ALLEGATO B1

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE ______ Riportare il numero della domanda ______

QUADRO B - BOVINI - VACCHE NUTRICI

SEZ. II B - BOVINI MASCHI

BOVINI MASCHI					VACCHE NUTRICI			
PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE	FASCIA DI ETA 1	FASCIA DI ETA 2	PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE (1)	MARCA IDENTIFICAZIONE - MARCA
1					1			
2					2			
3					3			
4					4			
5					5			
6					6			
7					7			
8					8			
9					9			
10					10			
11					11			
12					12			
13					13			
14					14			
15					15			
16					16			
17					17			
18					18			
19					19			
20					20			
21					21			
					22			
23					23			
24					24			
25					25			
26					26			
27					27			
28					28			
29					29			
30					30			
31					31			
32					32			
33					33			
34					34			
35					35			
36					36			
37					37			
38					38			
39					39			
40					40			
41					41			
42					42			
43					43			
44					44			
45					45			
46					46			
47					47			
48					48			
49					49			
49					49			
50					50			
51					51			
52					52			
53					53			
54					54			
55					55			
56					56			

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

NOTE:

(1) Azienda in cui siono allevate razze ad orientamento carne o, diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del Reg. CEE 3886/92 della Commissione

(2) Aziende che effettuano anche consegne di latte

Firma del richiedente o del rappresentante legale

MOD. 3

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO DI CUI ALLA CIRCOLARE N. .... DEL ....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE PARTITA IVA O CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE (Cognome e Nome) O RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO N CIVICO

COMUNE PROV C A P

BOVINO MASCHIO NATO IL :

MARCA IDENTIFICAZIONE : Prov Numero Serie

SITUAZIONE PREMI :

DOMANDA PRIMA FASCIA DI ETA'	SI	NO
DOMANDA SECONDA FASCIA DI ETA'	SI	NO

A CURA DELL'AUTORITA':

DOCUMENTO Prov Numero

RILASCIATO DA

IN DATA

TIMBRO DELL'AUTORITA' EMITTENTE

(firma)

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE ZOOTECNIA
ANNO 1994 MOD. 4

00578880765

00578880765

Domanda presentata per tramite di

Descrizione Prov

Invio: Iniziale Rettifica alla richiesta n

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicate avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) TELEFONO 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COMUNE PROV C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COMUNE PROV C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE PROV C.A.P.

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO

SEZ. I - OVICAPRINI

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI N.
PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI N.
CAPRE N.

COMMERCIALIZZA LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI SI NO VENDITA LATTE DIRETTA LATTERIA

QUANTITA LATTE COMMERCIALIZZATA KG

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

VACCHE NUTRICI N.
VACCHE DA LATTE N.
QUOTA RIFERIMENTO LATTE KG
SUP. FORAGGERA TOTALE (Ha Are)

▼ **ATTENZIONE: DA NON STACCARE** ▼

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

2

00578880765

QUADRO C - RICHIESTE QUOTA

SEZ. I - OVICAPRINI

Produttore con quota assegnata con nota n° ______ del ______

Azienda che ricade almeno al 50% in zona svantaggiata SI ☐ NO ☐

N° capi per i quali si richiedono diritti individuali ______

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

Produttore con quota assegnata con nota n° ______ del ______

Azienda che ricade almeno al 50% in zona svantaggiata SI ☐ NO ☐

Bovini maschi per i quali si intende chiedere il premio nel presente anno n° ______

Vacche nutrici per le quali si intende chiedere il premio nel presente anno n° ______

Vacche nutrici per le quali si richiedono diritti individuali n° ______

DICHIARAZIONI

Dichiara:

1 di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

2 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

☐ **Richiedendo la quota per VACCHE NUTRICI o DA LATTE**

Dichiara: di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 4 f paragrafo 2 del REG. CEE 2066/92.
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera:

a) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente al 1 gennaio 1993 e comprovano all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 4 d, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore bovino stabilito anteriormente al 1 gennaio 1993;

b) ☐ produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dagli anni precedenti;

c) ☐ produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio senza aver presentato una tale domanda a titolo dell'anno di riferimento;

d) ☐ produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante l'anno successivo all'anno di riferimento o negli anni successivi;

e) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori;

f) ☐ altro (allegare una nota esplicativa)

☐ **Richiedendo la quota per OVI CAPRINI**

Dichiara: di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 ter paragrafo 2 del REG. CEE 2069/92.
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera:

a) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e comprovano all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 5 bis, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovi/caprino stabilito anteriormente al 1 gennaio 1993;

b) ☐ produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;

c) ☐ produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;

d) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993;

e) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori;

f) ☐ altro (allegare una nota esplicativa)

Data ______ (giorno mese anno)

In fede ______ (firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

MOD. 5

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.350 Kg
Danimarca	6.150 Kg.
Germania	4.850 Kg
Grecia	3 000 Kg
Spagna	3.600 Kg.
Francia	4.950 Kg.
Irlanda	3.950 Kg.
Italia	4.150 Kg.
Lussemburgo	4.800 Kg.
Olanda	6.000 Kg
Portogallo	3.550 Kg
Regno Unito	5.200 Kg.

MOD. 6 -

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) – Rod dansk maelkerace (RMD),

Ayreshire,

Armoricaine,

Bretonne Pie–noire,

Fries–Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN)

Friesian–Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM)

Deutsche Schwrzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR).

Groninger Blaarkop,

Guernsey,

Jersey,

Kerry,

Malkekorthorn,

Montbéliarde,

Reggiana,

Valdostana Nera.

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI AVVIO ALL'INGRASSO OVICAPRINI
ANNO 1994

Domanda presentata per tramite di:

Descrizione Prov

MOD. 7.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

QUADRO B - INFORMAZIONI SULL'AVVIO ALL'INGRASSO

N. DOMANDA DI PREMIO PRESENTATA:

DATA AVVIO ALL'INGRASSO (giorno mese anno) — AGNELLI AVVIATI ALL'INGRASSO N.

FACENTI PARTE DI UN'UNICA PARTITA, PRESSO: ☐ PROPRIA AZIENDA ☐ ALTRA AZIENDA

AZIENDA PRESSO LA QUALE SI EFFETTUA L'INGRASSO (solo se diversa dalla propria)

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE — PROV — C.A.P.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

▼ ATTENZIONE: DA NON STACCARE ▼

Si impegna:

1) a mantenere o far mantenere all'ingrasso per almeno 45 giorni la partita dichiarata e comunque fino a quando gli agnelli raggiungeranno mediamente 25 chilogrammi di peso vivo

2) a tenere un registro aggiornato per coloro che procedono all'ingrasso di agnelli nella propria azienda, dal quale risulti

In entrata

- il numero della partita di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso,
- l'indicazione della marca o altro tipo di identificazione utilizzata
- l'identificazione dell'azienda di origine

In uscita

- data di uscita,
- peso medio della partita
- composizione della partita in relazione agli agnelli presenti al momento di entrata all'ingrasso;

3) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli Organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile

Dichiara:

- di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel Reg CEE.

- Pertanto si prega codesto Ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente

Data ____ giorno mese

In fede

____
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro il

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI INGRASSO A CURA DELL'INGRASSATORE OVI CAPRINI

MOD. 7/A

DICHIARANTE — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA *(solo se diverso dal domicilio o sede sociale)* — 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) — CODICE FISCALE — 4

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

DICHIARA DI PROVVEDERE ALL'INGRASSO DEGLI AGNELLI DI CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, CONSEGUENTI DALLA DITTA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA — N° DOMANDA DI RIFERIMENTO

Si impegna:

1) a tenere all'ingrasso gli agnelli per il periodo prescritto di 45 giorni e comunque sino al raggiungimento del peso medio minimo previsto per l'intera partita;

2) a tenere aggiornato il registro di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2814/90;

3) a sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta degli Organismi preposti al controllo.

Dichiara:

di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2814/90 modificato dal Regolamento CEE n. 3529/90

Pertanto si prega codesto Ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente

In fede

Data ______

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

3A7397

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 269ª seduta pubblica per martedì 11 gennaio 1994, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno

Interpellanze e interrogazioni.

94A0117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 29 dicembre 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Raffaele COSTA, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti e della navigazione, con altro decreto in pari data, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Giorgio CARTA, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Michele SELLITTI, senatore della Repubblica, Sottosegretari di Stato al medesimo Dicastero, con decorrenza 1° gennaio 1994.

94A0118

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 gennaio 1994 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante "Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alla parola "massimo", alle parole "con funzioni di presidente" nonché alle parole "ed equiparate".

articolo 2, limitatamente alle parole "Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma " e alle parole "ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;",

articolo 5 comma 1, limitatamente alle parole "limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e", comma 3 "L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno previste dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto ", comma 4 "L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate "?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il signor Angelo Canessa, via della Moletta, 10 - 00165 Roma - c/o Istituto Beata Benedetta Cambiagio Tel 5743282

94A0100

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Mersina (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

A decorrere dal 1° dicembre 1993 il vice consolato di seconda categoria in Mersina (Turchia) è soppresso

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 novembre 1993

Il Ministro ANDREATTA

94A0025

Elevazione dell'agenzia consolare onoraria in Antalya (Turchia) al rango di vice consolato onorario

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Antalya (Turchia) è soppressa dal 1° dicembre 1993

Art 2

È istituito in Antalya (Turchia), dal 1° dicembre 1993, un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Smirne

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 novembre 1993

Il Ministro ANDREATTA

94A0026

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Bologna, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Genova, Lecce, Milano, Padova, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Viterbo.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2008/93 del 19 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.481.015.219, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1/2/2192/93 del 22 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bologna è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.542.774.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bologna darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2295/93 del 22 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 731.393.352, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2296/93 del 22 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 893.039.934, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2205/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.079.753.334, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2206/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 49.452.375.766, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2297/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.306.508.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2299/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *C* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 92 760.596 965, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n 1/2/2344/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 41.434 662.670, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2345/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 1.637 615 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1 2 2347/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 1.129.991.100, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2380/93 del 25 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 26 507 477 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2 2208 93 del 26 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 751 006 238, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n 1/2/2401/93 del 26 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 5 191 363 908, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2413/93 del 26 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 2 788 132 333, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

L'intendente di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2576/93 del 26 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 7 142.634 008, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2 2611 93 del 26 novembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 10 761.097.666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

94A0027

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 5 gennaio 1994

Dollaro USA	1690,37
ECU	1889,83
Marco tedesco	973,44
Franco francese	286,84
Lira sterlina	2510,20
Fiorino olandese	870,47
Franco belga	46,867
Peseta spagnola	11,760
Corona danese	250,33
Lira irlandese	2423,15
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,591
Dollaro canadese	1284,96
Yen giapponese	14,979
Franco svizzero	1143,69
Scellino austriaco	138,49
Corona norvegese	225,56
Corona svedese	205,69
Marco finlandese	293,67
Dollaro australiano	1161,28

94A0119

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società F.M.C. - Fabbrica milanese conduttori S.p.a., La Rinascente S.p.a., Fondiaria S.p.a., Pirelli & C. S.a.p.a. (Comunicazione n. 93010934 del 24 dicembre 1993)

Con comunicazione n. 93005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Fabbrica milanese conduttori S.p.a. - F.M.C. (*)	60,62 Sergio Borlenghi	44,23 partecipazione sindacata da più azionisti
La Rinascente S.p.a (**)	33 Giovanni Agnelli & C. S a p.a.	57,90 Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.
Fondiaria S.p.a. (***)	34,33 Sepad S A	42,37 Sepad S.A. (allegato *B*)
Pirelli & C. S.a.p.a. (****)	51,52	54,80 (allegato *D*)

(*) Società controllata di diritto indirettamente da un unico azionista.

(**) Società in cui un unico azionista esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

(****) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti (allegato *D*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 93005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 3 agosto 1992.

94A0028

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bari, Barletta, Bisceglie, Corato e Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n 4187 del 3 novembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Bari, relativo al progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Bari-Lecce S S E di Torre a Mare

La giunta della regione Puglia con atto n 4185 del 3 novembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Barletta (Bari), relativo alla realizzazione di una cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 Kv in località Pozzillo.

La giunta della regione Puglia con atto n. 4186 del 3 novembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Bisceglie (Bari), relativo alla soppressione di quattro passaggi a livello e costruzione di opere stradali

La giunta della regione Puglia con atto n. 4188 del 3 novembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Corato (Bari), relativo alla costruzione della cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 Kv in località via Vecchia Barletta.

La giunta della regione Puglia con atto n. 4310 del 9 novembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato — limitatamente agli aspetti urbanistici — il progetto per la realizzazione di un asse viario quale prolungamento di via Ancona e collegamento con via Magna Grecia, in variante al piano regolatore generale vigente, adottato dal comune di Taranto

93A0029

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 18 novembre 1993, n 1.13/2-1147, il decreto prefettizio n 11419/11161 datato 10 ottobre 1927, con il quale il cognome della sig.ra Maria Kervischer, nata a Parenzo il 20 luglio 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Cervi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione al figlio Ernesto Bruno, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 11 ottobre 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Paolo Cervi di Ernesto Bruno, nato a Trieste il 31 marzo 1951, residente a Trieste, San Lazzaro n 10, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kervischer» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n 114

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Cervi» assunto dalla moglie Cosetta Pines, nata a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 23 maggio 1961.

Il commissario straordinario al comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

94A0046

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio datato 15 dicembre 1993, n 1 13/2-614, il cognome originario della sig ra Nadija Korenika, nata a Umago d'Istria il 12 agosto 1958, residente a Trieste, via Gambini n 5, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 14 maggio 1993, nella forma italiana di «Corenica», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 878

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A0047

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia alla pag. 2 del sommario sia alla pag. 39, seconda colonna, nel titolo, dove è scritto· «Vacanza di un posto di *professore* universitario ...», si legga: «Vacanza di un posto di *ricercatore* universitario ...».

94A0048

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 65 000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199 500
	- semestrale	L. 108 500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L 1.500
per ogni 96 pagine successive	L 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 4 0 9 4 *

L. 1.300